



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 267 del 28-10-2016

(n. 1311 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI DI RICLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE STATO PATRIMONIALE - ART. 2 D.LGS. N. 118/2011 E PRINCIPIO CONTABILE 4.3 - PROVVEDIMENTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03-06-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018, nonché i relativi allegati di legge;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 160 del 16-06-2016 è stato attribuito il PEG per il triennio 2016 - 2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**RICORDATO** che le disposizioni recate dall'articolo 2 del D.lgs 118/2011 impongono l'affiancamento della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale con fini conoscitivi, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

**RAMMENTATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.09.2015 si era disposto, nell'esercizio della facoltà ex art. 3, comma 12, del citato D.lgs. n. 118/2011, di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;

**RICORDATE** le previsioni del punto 9 del principio contabile sulla contabilità economico - patrimoniale, allegato 4.3 al citato d.lgs. n. 118, il quale prescrive la necessità di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs n. 118, nonché di applicazione all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale;

**RAMMENTATO** che, sempre secondo le prescrizioni del citato principio contabile, i prospetti

riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al citato allegato, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione;

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di provvedere agli adempimenti imposti dalla normativa in precedenza richiamata;

**RILEVATA** l'opportunità, nella fattispecie in discorso, di acquisizione dei servizi di che trattasi da operatori specializzati nel settore;

**OSSERVATO** che, a tal fine, si è provveduto a richiedere un'offerta, tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), attraverso la nuova funzionalità del predetto portale "Trattativa diretta, alla ditta Delfino&Partners spa con sede legale in Genova, Via A. Negrone 9R, società di provata esperienza ed affidabilità nel campo della gestione amministrativo – contabile degli Enti Locali, che per i servizi di che trattasi, propone un costo di € 4.900,00 oltre IVA;

**VISTI** i servizi offerti, come da allegato alla presente;

**PRESO ATTO** che il corrispettivo proposto risulta congruo, in relazione alla tipologia delle attività rese nonché ai prezzi di mercato per i servizi di tale settore;

**DATO ATTO** quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa):

- che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha previsto un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; emerge pertanto un sistema in cui tutte le PA possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul relativo portale;

- che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà;

- che l'art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

- che l'obbligatorietà di utilizzo di tali strumenti è comunque esplicitamente sancita per gli enti locali nei seguenti casi:

a) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

b) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

c) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- che l'obbligatorietà al ricorso alle procedure Consip/Mepa di cui sopra è derogabile per

acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 ex art.1 comma 450 L.296/2006 come modificato dal comma 502 art.1 L 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016);

**DATO ATTO** quanto all'obbligatorietà di utilizzo di centrali uniche di committenza/stazione unica appaltante:

• che il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all'art.37 conferma in generale l'impianto normativo previgente in tema di centrale unica di committenza/stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ad € 40.000,00 (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa) stabilendo che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

• che, pertanto, al di sotto dell'importo di € 40.000,00 per le acquisizioni di beni e servizi, gli enti locali possono in modo autonomo, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 501 art.1 L 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016);

**DATO ATTO** quanto alla tipologia di affidamento:

•che l'art. 36 del D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti) prevede al comma 2 lettera a) che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro avvengano mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice;

**DATO ATTO** che il codice CIG attribuito al presente affidamento in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari è Z571BCCD99;

**RITENUTO** di procedere mediante affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta Delfino&Partners;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Delfino&Partners spa con sede a Genova, Via A. Negrone 9R, P.I. 01469790990, il servizio di riclassificazione dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs. n. 118/2011, nonché di applicazione all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale mediante trattativa diretta tramite il MEPA sul [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), per un corrispettivo totale pari ad € 5.978,00, IVA compresa;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Impegno n.</b>	20160003226
<b>Codice creditore</b>	135288
<b>Nome creditore</b>	Delfino&Partners
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01469790990
<b>Indirizzo</b>	Via A. Negrone 9R - Genova
<b>PEC</b>	amministrazione@pec.gruppodelfino.it
<b>Causale</b>	Servizi di riclassificazione stato patrimoniale
<b>CIG</b>	Z571BCCD99;
<b>Codice univoco ufficio</b>	ZIVMDH
<b>Importo</b>	5.978,00 IVA COMPRESA

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 5.978,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo	Importo
1	2016	04103010	5.978,00

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 28/10/2016